CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 263

Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari

Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali e' applicabile la legge penale militare.(22)

Versione in vigore dal 9 marzo 1989, non più in vigore dal 19 novembre 1992 · versione 25

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Libro	Terzo — Della procedura penale militare
Titolo	Secondo — Dell'esercizio della giurisdizione militare
Capo	I — Della giurisdizione militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(22) La Corte Costituzionale con sentenza 22 febbraio - 3 marzo 1989, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1989, n. 10), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui sottrae al tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle forze armate.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/art-263-giurisdizione-militare-in-relazione-alle-persone-e-ai-reati-militari/versione/25

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it